

FAC RC E TL

Cosa copre la polizza?

La Compagnia di Assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti.

L'assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per:

a) fatto, anche doloso, delle persone addette al suo studio professionale delle quali debba rispondere;

b) le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi (D.Lgs. 196/2003), sempre che l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.

La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

In caso di sinistro verrà applicato una franchigia di Euro 500,00.

Per ciascun anno assicurativo e indipendentemente dal numero di sinistri avvenuti nello stesso periodo, la garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 10% del massimale per sinistro;

c) per perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore, **anche se derivanti da furto, rapina, incendio.**

Per ciascun anno assicurativo e indipendentemente dal numero di sinistri avvenuti nello stesso periodo, la garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 10% del massimale per sinistro.

L'Assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile personale degli altri addetti, facenti parte dello studio.

In che cosa consiste una richiesta di risarcimento da parte di un cliente da segnalare all'Assicuratore (tramite il broker)?

quella che per prima tra le seguenti **circostanze** viene a conoscenza dell'Assicurato:

1. La comunicazione scritta con la quale il cliente/terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per danni derivanti dallo svolgimento dell'Attività professionale;
2. La citazione o la chiamata in causa dell'Assicurato per fatto colposo o errore od omissione;
3. L'inchiesta giudiziaria civile promossa contro l'Assicurato in relazione alle responsabilità previste dalla presente assicurazione;
4. La notifica all'Assicurato di un atto con cui, in un procedimento penale, un cliente/terzo si sia costituito "parte civile";

5. La ricezione, da parte dell'Assicurato, di una convocazione avanti un organismo di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010;

6. Ogni altro fatto o evento che sia riconducibile all'esistenza di un danno e alla conseguente pretesa risarcitoria da parte di un cliente/terzo.

Come posso attivare una polizza più ampia che copra anche altre attività oltre il counseling?

La convenzione definita da An.Co.Re per i propri iscritti include la possibilità di stipulare una copertura integrativa per colore che ne avessero la necessità. Queste sono le tariffe/premi proposti:

PER FATTURATI FINO A € 250.000,00

MASSIMALE	PREMIO LORDO ANNUO
€ 250.000,00	€ 200,00
€ 500.000,00	€ 260,00
€ 750.000,00	€ 310,00
€ 1.000.000,00	€ 375,00

In caso di risarcimento resta a carico dell'Assicurato iscritto ad An.co.re. la franchigia?

Si in caso di sinistro l'importo prestabilito di € 500,00 (dedotto dall'importo liquidabile a titolo di indennizzo o risarcimento) rimane a carico dell'Assicurato/Isritto

Cosa fare in caso di sinistro?

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Associazione e/o al Broker Mediass -che intermedia la polizza - entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

L'Assicurato deve inoltre comunicare all'Associazione e/o al Broker Mediass qualsiasi circostanza di cui venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine a una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato.